Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale " n. 65 del 13 marzo 1964

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 13 marzo 1964 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650 139 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1964.

Determinazione delle tariffe per il calcolo della riserva matematica di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ed approvazione delle relative istruzioni.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1964.

Determinazione delle tariffe per il calcolo della riserva matematica di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ed approvazione delle relative istruzioni.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, che prevede la facoltà da parte del datore di lavoro o del lavoratore interessato di costituire, nei casi di omissioni di contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, non regolarizzabili per sopravvenuta prescrizione, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata della assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore stesso in relazione ai contributi omessi, mediante versamento della relativa riserva matematica calcolata in base alle tariffe all'uopo determinate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il quale ha altresì proposto di allegare alle tariffe stesse, come parte integrante di esse, apposite istruzioni illustrative per la loro pratica applicazione;

Decreta:

Le tariffe previste dall'art. 13, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono determinate nelle misure contenute nelle tabelle, numerate da 1 a 13, allegate al presente decreto e vistate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Sono altresì approvate le allegate istruzioni per il calcolo della riserva matematica di cui al menzionato art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1964

Il Ministro: Bosco

TARIFFE PER IL CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA DI CUI ALL'ART. 13 DELLA LEGGE 12 AGOSTO 1962, N. 1338

Coefficienti corrispondenti ad una lira di pensione adeguata

TABELLA N. 1

SEZIONE 1-M — Per individui di condizione attiva, in età inferiore a 50 anni.

MASCHI

Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria per una durata assicurativa riconosciuta nell'assicurazione generale obbligatoria pari ad anni:					
	0	1	2	3	4	5 e oltre
20	1,2092	1,2205	1.2294	1,2364	1,2417	1,2451
21	1,3053	1,3203	1,3327	1,3424	1,3500	1,3558
22	1,3982	1,4175	1,4338	1,4472	1,4578	1,4660
23	1,4939	1,5173	1,5382	1,5560	1,5705	1,5819
24	1,5924	1,6204	1,6457	1,6684	1,6877	1,7034
25	1,6940	1,7262	1,7565	1,7840	1,8086	1,8295
26	1,7977	1,8344	1.8694	1,9022	1,9319	1,9583
27	1,9035	1,9443	1,9840	2,0218	2,0573	2,0805
28	2,0109	2,0557	2,0998	2,1426	2,1834	2,2218
29	2,1214	2,1700	2,2183	2,2658	2,3121	2,3561
30	2,2343	2,2862	2,3386	2,3906	2,4419	2,4917
31	2,3508	2,4060	2,4620	2,5184	2,5744	2,6296
32	2,4722	2,5303	2,5897	2,6499	2,7106	2,7709
33	2.5990	2,6599	2,7224	2,7863	2,8512	2,9165
34	2,7310	2,7951	2,8607	2,9279	2,9967	3,0664
35	2,8696	2,9369	3,0059	3,0764	3,1486	3,2226
36	3,0153	3,0857	3,1581	3,2323	3,3081	3,3878
37	3,1694	3,2424	3,3181	3,3960	3,4757	3,5572
38	3,3323	3,4084	3,4869	3,5684	3,6521	3,7378
39	3,5043	3,5843	3,6662	3,7506	3,8382	3,9283
40	3,6867	3,7702	3,8563	3,9444	4,0353	4,1295
41	3,8890	3,9677	4,0577	4,1503	4,2451	4,3429
42	4,0850	4,1773	4,2717	4,3686	4,4683	4,5703
43	4,3030	4,4002	4,4996	4,6013	4,7056	4,8130
44	4,5364	4,6376	4,7423	4,8494	4,9590	5,0714
45	4,7847	4,8926	5,0017	5,1146	5,2301	5,3483
46	4,6585	5,1644	5,2809	5,3987	5,5205	5,6452
47	4,5394	5,0328	5,5793	5,7052	5,8324	5,9640
48	4,4301	4,9092	5,4428	6,0339	6,1699	6,3075
49	4,3302	4,7964	5,3152	5,8928	6,5328	6,6891

Visto, *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

TABELLA N. 2

SEZIONE 1 bis-M. — Per individui di condizione attiva, in età pari o superiore a 50 anni.

MASCHI

Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria per una durata assicurativa riconosciuta nell'assicurazione generale obbligatoria pari ad anni															
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 e oltre
50	4,2510	4,6946	5,2000	5,7624	6,3886	7,0825	7,0825	7,0825	7,0825	7,0825	7,0825	7,0825	7,0825	7,0825	7,0825	7,0825
51	4,1950	4,6151	5,0966	5,6453	6,2559	6,9358	7,5178	7,5178	7,5178	7,5178	7,5178	7,5178	7,5178	7,5178	7,5178	7,5178
52	4,1560	4,5612	5,0180	5,5416	6,1381	6,8020	7,3567	7,9895	7,9895	7,9895	7,9895	7,9895	7,9895	7,9895	7,9895	7,9895
53	4,1321	4,5265	4,9678	5,4653	6,0356	6,6853	7,2085	7,8126	8,5018	8,5018	8,5018	8,5018	8,5018	8,5018	8,5018	8,5018
54	4,1185	4,5093	4,9397	5,4213	5,9642	6,5865	7,0747	7,6457	8,3049	9,0570	9,0570	9,0570	9,0570	9,0570	9,0570	9,0570
55	4,1031	4,5047	4,9322	5,4030	5,9297	6,5236	6,9577	7,4917	8,1162	8,8372	9,6599	9,6599	9,6599	9,6599	9,6599	9,6599
56	4,0757	4,5009	4,9415	5,4104	5,9269	6,5047	6,8761	7,3523	7,9581	8,6231	9,4141	10,3165	10,3165	10,3165	10,3165	10,3165
57	4,0165	4,4869	4,9550	5,4401	5,9562	6,5248	6,8371	7,2459	7,7702	8,4151	9,1692	10,0400	11,0335	11,0335	11,0335	11,0335
58	3,8970	4,4406	4,9606	5,4781	6,0144	6,5851	6,8369	7,1822	7,6342	8,2138	8,9268	9,7605	10,7232	11,8216	11,8216	11,8216
59	3,7802	4,3306	4,9347	5,5125	6,0877	6,6836	6,8802	7,1601	7,5437	8,0460	8,6902	9,4824	10,4090	11,4788	12,6994	12,6994
60	—	4,2305	4,8465	5,5225	6,1692	6,8129	6,9594	7,1793	7,4926	7,9219	8,4841	9,2050	10,0916	11,1285	12,3258	13,6921
61	—	—	4,7768	5,4724	6,2357	6,9659	7,0699	7,2353	7,4837	7,8374	8,3222	8,9569	9,7709	10,7720	11,9428	13,2952
62	—	—	—	5,4653	6,2611	7,1345	7,1989	7,3179	7,5071	7,7913	8,1960	8,7507	9,4769	10,4082	11,5536	12,8932
63	—	—	—	—	6,3676	7,2948	7,3372	7,4123	7,5509	7,7714	8,1024	8,5739	9,2202	10,0663	11,1514	12,4858
64	—	—	—	—	—	7,4965	7,5197	7,5696	7,6580	7,8211	8,0807	8,4705	9,0256	9,7864	10,7826	12,0600
65	—	—	—	—	—	—	7,5727	7,6015	7,6637	7,7737	7,9769	8,3001	8,7855	9,4767	10,4241	11,6646
66	—	—	—	—	—	—	—	7,6276	7,6645	7,7441	7,8850	8,1450	8,5589	9,1802	10,0650	11,2778
67	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6577	7,7064	7,8117	7,9980	8,3420	8,8893	9,7111	10,8815
68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6644	7,7313	7,8760	8,1321	8,6047	9,3566	10,4855
69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6497	7,7462	7,9548	8,3241	9,0055	10,0900
70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6262	7,7733	8,0914	8,6547	9,6937
71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6096	7,8511	8,3727	9,2963
72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5568	7,9837	8,9067
73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6497	8,5098
74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1241
75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Visto, *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

TABELLA N. 3

SEZIONE 1-F — Per individui di condizione attiva, in età inferiore a 45 anni.

FEMMINE

Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria per una durata assicurativa riconosciuta nell'assicurazione generale obbligatoria pari ad anni:					
	0	1	2	3	4	5 e oltre
20	1,4351	1,4499	1,4625	1,4733	1,4821	1,4892
21	1,5452	1,5634	1,5795	1,5933	1,6051	1,6146
22	1,6632	1,6853	1,7051	1,7227	1,7378	1,7506
23	1,7887	1,8147	1,8388	1,8605	1,8797	1,8961
24	1,9219	1,9518	1,9802	2,0065	2,0301	2,0511
25	2,0633	2,0965	2,1290	2,1600	2,1887	2,2145
26	2,2111	2,2477	2,2839	2,3194	2,3531	2,3844
27	2,3655	2,4054	2,4453	2,4847	2,5232	2,5599
28	2,5265	2,5699	2,6133	2,6567	2,6994	2,7413
29	2,6948	2,7421	2,7893	2,8364	2,8834	2,9298
30	2,8717	2,9223	2,9736	3,0247	3,0758	3,1268
31	3,0577	3,1119	3,1668	3,2223	3,2777	3,3331
32	3,2538	3,3115	3,3703	3,4297	3,4899	3,5499
33	3,4603	3,5222	3,5847	3,6483	3,7126	3,7777
34	3,6786	3,7449	3,8118	3,8794	3,9482	4,0178
35	3,9086	3,9795	4,0512	4,1236	4,1968	4,2712
36	4,1515	4,2276	4,3044	4,3819	4,4602	4,5393
37	4,4075	4,4896	4,5720	4,6549	4,7388	4,8235
38	4,6770	4,7662	4,8550	4,9441	5,0338	5,1245
39	4,9608	5,0575	5,1539	5,2500	5,3463	5,4434
40	5,2596	5,3649	5,4695	5,5738	5,6777	5,7819
41	5,1541	5,6896	5,8035	5,9166	6,0295	6,1418
42	5,0565	5,5775	6,1570	6,2803	6,4026	6,5247
43	4,9602	5,4743	6,0384	6,6658	6,7992	6,9317
44	4,8646	5,3732	5,9302	6,5412	7,2208	7,3654

Visto, *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

TABELLA N. 4

SEZIONE 1 bis-F. — Per individui di condizione attiva, in età pari o superiore a 45 anni.

FEMMINE

Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria per una durata assicurativa riconosciuta nell'assicurazione generale obbligatoria pari ad anni:															
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 e oltre
45	4,7707	5,2737	5,8251	6,4289	7,0913	7,8281	7,8281	7,8281	7,8281	7,8281	7,8281	7,8281	7,8281	7,8281	7,8281	7,8281
46	4,6800	5,1769	5,7226	6,3210	6,9762	7,6950	8,3214	8,3214	8,3214	8,3214	8,3214	8,3214	8,3214	8,3214	8,3214	8,3214
47	4,5872	5,0848	5,6246	6,2175	6,8676	7,5795	8,1694	8,8501	8,8501	8,8501	8,8501	8,8501	8,8501	8,8501	8,8501	8,8501
48	4,4963	4,9902	5,5315	6,1188	6,7639	7,4711	8,0345	8,6763	9,4167	9,4167	9,4167	9,4167	9,4167	9,4167	9,4167	9,4167
49	4,4045	4,8990	5,4371	6,0269	6,6667	7,3695	7,9066	8,5204	9,2197	10,0264	10,0264	10,0264	10,0264	10,0264	10,0264	10,0264
50	4,3192	4,8078	5,3476	5,9350	6,5788	7,2772	7,7835	8,3697	9,0398	9,8031	10,6837	10,6837	10,6837	10,6837	10,6837	10,6837
51	4,2348	4,7244	5,2589	5,8493	6,4918	7,1960	7,6671	8,2208	8,8621	9,5950	10,4299	11,3931	11,3931	11,3931	11,3931	11,3931
52	4,1489	4,6438	5,1807	5,7668	6,4142	7,1187	7,5611	8,0777	8,6849	9,3881	10,1918	11,1073	12,1636	12,1636	12,1636	12,1636
53	4,0576	4,5621	5,1062	5,6966	6,3410	7,0529	7,4586	7,9450	8,5130	9,1897	9,9539	10,8377	11,8444	13,0058	13,0058	13,0058
54	3,9568	4,4749	5,0312	5,6314	6,2824	6,9932	7,3650	7,8124	8,3489	8,9753	9,7117	10,5644	11,5390	12,6492	13,9301	13,9301
55	3,8400	4,3801	4,9535	5,5694	6,2338	6,9545	7,2766	7,6882	8,1834	8,7773	9,4707	10,2859	11,2298	12,3087	13,5377	14,9554
56	3,7058	4,2698	4,8703	5,5079	6,1928	6,9315	7,2099	7,5681	8,0258	8,5764	9,2368	10,0078	10,9142	11,9638	13,1634	14,5303
57	3,5452	4,1418	4,7722	5,4433	6,1560	6,9214	7,1597	7,4709	7,8712	8,3828	8,9982	9,7362	10,5989	11,6110	12,7841	14,1244
58	3,3532	3,9875	4,6586	5,3676	6,1225	6,9241	7,1207	7,3888	7,7388	8,1891	8,7644	9,4567	10,2868	11,2561	12,3955	13,7153
59	3,1313	3,8008	4,5198	5,2804	6,0841	6,9397	7,0962	7,3191	7,6229	8,0197	8,5301	9,1822	9,9668	10,9078	12,0064	13,2975
60	—	3,5830	4,3491	5,1718	6,0421	6,9617	7,0810	7,2601	7,5151	7,8627	8,3167	8,9007	9,6469	10,5448	11,6214	12,8786
61	—	—	4,1452	5,0315	5,9833	6,9902	7,0762	7,2142	7,4213	7,7164	8,1185	8,6438	9,3194	10,1827	11,2214	12,4670
62	—	—	—	4,8619	5,9013	7,0177	7,0754	7,1763	7,3381	7,5811	7,9271	8,3988	9,0149	9,8973	10,8199	12,0383
63	—	—	—	—	5,7982	7,0378	7,0739	7,1428	7,2630	7,4560	7,7458	8,1585	8,7210	9,4557	10,4008	11,6084
64	—	—	—	—	—	7,0501	7,0702	7,1141	7,1978	7,3440	7,5787	7,9310	8,4328	9,1168	10,0102	11,1592
65	—	—	—	—	—	—	7,0590	7,0840	7,1386	7,2429	7,4249	7,7171	8,1557	8,7804	9,6320	10,7440
66	—	—	—	—	—	—	—	7,0450	7,0771	7,1469	7,2893	7,5132	7,8870	8,4483	9,2476	10,3373
67	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0087	7,0510	7,1433	7,3197	7,6275	8,1216	8,8636	9,9204
68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9510	7,0092	7,1363	7,3789	7,8024	8,4822	9,5027
69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8763	6,9603	7,1438	7,4941	8,1055	9,0872
70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7935	6,9223	7,2034	7,7403	8,6769
71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7138	6,9261	7,3893	8,2739
72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6581	7,0431	7,8836
73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7064	7,4936
74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1220

Visto, Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

TABELLA N. 5

SEZIONE 2-IM, IF. — Per individui che acquisiscono una pensione di invalidità immediata o la maggiorazione di una pensione di invalidità in atto.

Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria		Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria		Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	
	Maschi	Femmine		Maschi	Femmine		Maschi	Femmine
20	14,6955	15,5068	**44**	16,0193	16,8046	**68**	10,3304	9,5027
21	14,8225	15,5303	**45**	15,8185	16,6332	**69**	9,9838	9,0872
22	14,9410	15,5942	**46**	15,6637	16,4358	**70**	9,6279	8,6769
23	15,1293	15,7348	**47**	15,4663	16,2117	**71**	9,2622	8,2739
24	15,3553	15,9145	**48**	15,2779	15,9893	**72**	8,8946	7,8336
25	15,6023	16,1205	**49**	15,0867	15,7537	**73**	8,5098	7,4936
26	15,8402	16,3272	**50**	14,9115	15,5324	**74**	8,1241	7,1220
27	16,0757	16,5428	**51**	14,7167	15,2807	**75**	7,7360	6,7515
28	16,2945	16,7484	**52**	14,5133	15,0110	**76**	7,3635	6,3960
29	16,5059	16,9566	**53**	14,3227	14,7526	**77**	7,0034	6,0568
30	16,6825	17,1340	**54**	14,1422	14,4904	**78**	6,6518	5,7313
31	16,8321	17,2947	**55**	13,9204	14,1988	**79**	6,3185	5,4228
32	16,9644	17,4543	**56**	13,6964	13,8913	**80**	6,0002	5,1267
33	17,0552	17,5890	**57**	13,4727	13,5830	**81**	5,6893	4,8351
34	17,1083	17,6735	**58**	13,2381	13,2607	**82**	5,3949	4,5626
35	17,1431	17,7568	**59**	12,9919	12,9258	**83**	5,1129	4,3046
36	17,1249	17,7675	**60**	12,7439	12,5906	**84**	4,8438	4,0613
37	17,0541	17,7254	**61**	12,4848	12,2438	**85**	4,5876	3,8323
38	16,9953	17,6997	**62**	12,2032	11,8730	**86**	4,3443	3,6175
39	16,8760	17,6039	**63**	11,9196	11,5625	**87**	4,1143	3,4168
40	16,7578	17,5124	**64**	11,6240	11,1218	**88**	3,8977	3,2296
41	16,5819	17,3501	**65**	11,3070	10,7201	**89**	3,6942	3,0556
42	16,3990	17,1778	**66**	10,9971	10,3305	—	—	—
43	16,2111	16,9962	**67**	10,6082	9,9203	—	—	—

Visto, *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

TABELLA N. 6

SEZIONE 3-VM, VF. — Per individui che acquisiscono una pensione di vecchiaia immediata o la maggiorazione di una pensione di vecchiaia in atto.

Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria		Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria		Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	
	Maschi	Femmine		Maschi	Femmine		Maschi	Femmine
50	—	16,7118	**64**	12,0600	11,1592	**78**	6,6518	5,7313
51	—	16,3382	**65**	11,6646	10,7440	**79**	6,3185	5,4228
52	—	15,9594	**66**	11,2778	10,3373	**80**	6,0002	5,1267
53	—	15,6060	**67**	10,8815	9,9204	**81**	5,6893	4,8351
54	—	15,2625	**68**	10,4855	9,5027	**82**	5,3949	4,5626
55	15,4336	14,9554	**69**	10,0900	9,0872	**83**	5,1129	4,3046
56	15,0841	14,5303	**70**	9,6937	8,6769	**84**	4,9438	4,0613
57	14,7426	14,1244	**71**	9,2963	8,2739	**85**	4,5876	3,8323
58	14,3977	13,7153	**72**	8,9067	7,8336	**86**	4,3443	3,6175
59	14,0471	13,2975	**73**	8,5098	7,4936	**87**	4,1143	3,4168
60	13,6921	12,8785	**74**	8,1241	7,1220	**88**	3,9977	3,2296
61	13,2952	12,4670	**75**	7,7360	6,7515	**89**	3,6942	3,0556
62	12,8932	12,0383	**76**	7,3635	6,3960	—	—	—
63	12,4858	11,6084	**77**	7,0034	6,0568	—	—	—

Visto, *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

TABELLA N. 7

SEZIONE 4-W. — Per vedove sole che acquisiscono una pensione immediata o la maggiorazione di una pensione in atto.

Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria
15	15,4592	**33**	16,9211	**51**	14,7920	**69**	8,5919
16	15,1409	**34**	16,9958	**52**	14,5280	**70**	8,2114
17	14,8596	**35**	17,0285	**53**	14,2506	**71**	7,8364
18	14,6147	**36**	17,0319	**54**	13,9614	**72**	7,4652
19	14,4197	**37**	17,0084	**55**	13,6625	**73**	7,1034
20	14,3259	**38**	16,9604	**56**	13,3522	**74**	6,7528
21	14,3379	**39**	16,8858	**57**	13,0297	**75**	6,4125
22	14,4519	**40**	16,7917	**58**	12,6982	**76**	6,0817
23	14,6617	**41**	16,6811	**59**	12,3565	**77**	5,7606
24	14,9075	**42**	16,5549	**60**	12,0049	**78**	5,4511
25	15,1620	**43**	16,4160	**61**	11,6430	**79**	5,1561
26	15,4314	**44**	16,2607	**62**	11,2743	**80**	4,8756
27	15,7098	**45**	16,0889	**63**	10,8990	**81**	4,6049
28	15,9768	**46**	15,9054	**64**	10,5177	**82**	4,3442
29	16,2260	**47**	15,7099	**65**	10,1332	**83**	4,0954
30	16,4479	**48**	15,5009	**66**	9,7459	**84**	3,8630
31	16,6421	**49**	15,2789	**67**	9,3597	—	—
32	16,8026	**50**	15,0425	**68**	8,9745	—	—

Visto, *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

TABELLA N. 8

SEZIONE 5-MI. — Per vedovi soli inabili e per orfani soli maggiorenni inabili che acquisiscono una pensione immediata o la maggiorazione di una pensione in atto.

Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria
18	12,3088	**36**	12,1182	**54**	11,1099	**72**	7,2429
19	12,2410	**37**	12,0729	**55**	11,0057	**73**	6,9045
20	12,1678	**38**	12.0222	**56**	10,8975	**74**	6,5560
21	12,0883	**39**	11,9660	**57**	10,7768	**75**	6,2131
22	12,0283	**40**	11,9055	**58**	10,6428	**76**	5,8807
23	12,0140	**41**	11,8423	**59**	10,4944	**77**	5,5614
24	12.0308	**42**	11,7787	**60**	10,3306	**78**	5,2558
25	12,0598	**43**	11,7160	**61**	10,1523	**79**	4,9620
26	12,0909	**44**	11,6558	**62**	9,9581	**80**	4,6823
27	12,1226	**45**	11,5995	**63**	9,7479	**81**	4,4138
28	12,1540	**46**	11,5474	**64**	9,5220	**82**	4,1576
29	12,1823	**47**	11,5002	**65**	9,2806	**83**	3,9140
30	12,2046	**48**	11,4572	**66**	9,0245	**84**	3,6833
31	12,2173	**49**	11,4154	**67**	8,7565	**85**	3,4652
32	12,2183	**50**	11,3692	**68**	8,4770	**86**	3,2598
33	12,2069	**51**	11,3161	**69**	8,1861	**87**	3,0673
34	12,1848	**52**	11,2547	**70**	7,8838	**88**	2,8873
35	12,1552	**53**	11,1833	**71**	7,5692	**89**	2,7195

Visto, *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

TABELLA N. 9

SEZIONE 6-KM, KF. — Per orfani soli minorenni che acquisiscono una pensione immediata, temporanea fino al 18° anno, o la maggiorazione di una pensione in atto.

Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria		Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria		Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	
	Maschi	Femmine		Maschi	Femmine		Maschi	Femmine
0	12,0387	12,1575	**6**	9,7760	9,7856	**12**	5,5425	5,5459
1	12,3684	12,3808	**7**	9,1490	9,1574	**13**	4,7188	4,7213
2	11,9748	11,9906	**8**	8,4917	8,4994	**14**	3,8575	3,8594
3	11,4787	11,4923	**9**	7,8036	7,8102	**15**	2,9569	2,9581
4	10,9421	10,9533	**10**	7,0834	7,0890	**16**	2,0152	2,0158
5	10,3738	10,3845	**11**	6,3302	6,3347	**17**	1,0303	1,0305

Visto, *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

TABELLA N. 10

SEZIONE 7-GM, GF. — Per genitori che acquisiscono una pensione immediata o la maggiorazione di una pensione in atto.

Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria		Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria		Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	
	Maschi	Femmine		Maschi	Femmine		Maschi	Femmine
65	9,6068	10,2339	**75**	6,0288	6,4565	**85**	3,3630	3,7095
66	9,2409	9,8435	**76**	5,7091	6,1200	**86**	3,1669	3,5100
67	8,8748	9,4505	**77**	5,4004	5,7930	**87**	2,9834	3,3239
68	8,5067	9,0565	**78**	5,1005	5,4803	**88**	2,8127	3,1503
69	8,1387	8,6663	**79**	4,8151	5,1909	**89**	2,6543	2,9891
70	7,7709	8,2810	**80**	4,5402	4,9158	**90**	2,5069	2,8399
71	7,4072	7,8986	**81**	4,2782	4,6463	**91**	2,3713	2,7019
72	7,0491	7,5198	**82**	4,0298	4,3909	**92**	2,2464	2,5746
73	6,7003	7,1526	**83**	3,7944	4,1497	**93**	2,1315	2,4563
74	6,3594	6,7991	**84**	3,5721	3,9227	**94**	2,0256	2,3477

Visto, *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

TABELLA N. 11

SEZIONE 8-WK. — Per gruppi superstiti, composti di vedova ed orfani, che acquisiscono una pensione immediata o la maggiorazione di una pensione in atto.

Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria
17	15,0894	32	14,1494	47	11,0952	62	8,5133
18	14,9768	33	13,9447	48	10,9836	63	8,2406
19	14,8891	34	13,7129	49	10,8834	64	7,9627
20	14,8263	35	13,4772	50	10,7632	65	7,6811
21	14,8031	36	13,2524	51	10,6558	66	7,3999
22	14,8166	37	13,0331	52	10,5035	67	7,1174
23	14,8473	38	12,8002	53	10,3470	68	6,8317
24	14,8827	39	12,5816	54	10,1966	69	6,5355
25	14,8916	40	12,3597	55	10,0302	70	6,2542
26	14,8740	41	12,1375	56	9,8481	71	5,9622
27	14,8264	42	11,9464	57	9,6727	72	5,6810
28	14,7418	43	11,7487	58	9,4742	73	5,3996
29	14,6300	44	11,5598	59	9,2454	74	5,1421
30	14,4849	45	11,3770	60	9,0080	—	—
31	14,3165	46	11,2283	61	8,7655	—	—

Visto, *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

TABELLA N. 12

SEZIONE 9-MIK. — Per gruppi superstiti composti di vedovo inabile ed orfani, o di più orfani uno dei quali inabile, che acquisiscono una pensione immediata o la maggiorazione di una pensione in atto.

Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria
18	14,5364	34	12,8160	50	8,7063	66	6,9496
19	14,5113	35	12,5547	51	8,6070	67	6,7508
20	14,4800	36	12,2676	52	8,5298	68	6,5400
21	14,4441	37	11,9519	53	8,4684	69	6,3207
22	14,4014	38	11,6139	54	8,4106	70	6,0927
23	14,3488	39	11,2689	55	8,3489	71	5,8556
24	14,2875	40	10,9292	56	8,2768	72	5,6092
25	14,2174	41	10,6049	57	8,1916	73	5,3549
26	14,1334	42	10,3014	58	8,0936	74	5,0977
27	14,0317	43	10,0227	59	7,9844	75	4,8391
28	13,9154	44	9,7713	60	7,8666	76	4,5817
29	13,7836	45	9,5400	61	7,7418	77	4,3305
30	13,6330	46	9,3288	62	7,6067	78	4,0888
31	13,4613	47	9,1412	63	7,4585	79	3,8594
32	13,2666	48	8,9749	64	7,3002	—	—
33	13,0523	49	8,8288	65	7,1320	—	—

Visto, *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

SEZIONE 10-KK. — Per gruppi superstiti composti di due orfani minorenni — di età z' e z" — che acquisiscono una pensione immediata o la maggiorazione di una pensione in atto.

z" \ z'	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria																	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0	12,7110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	12,7694	12,5291	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	12,6807	12,4562	12,0612	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	12,5680	12,3646	11,9725	11,5409	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	12,4481	12,2658	11,8769	11,4461	10,9905	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	12,3209	12,1615	11,7765	11,3465	10,8913	10,4134	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	12,1874	12,0524	11,6709	11,2420	10,7872	10,3094	9,8068	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	12,0475	11,9380	11,5607	11,1328	10,6785	10,2009	9,7004	9,1761	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	11,9012	11,8196	11,4452	11,0187	10,5649	10,0875	9,5870	9,0629	8,5145	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	11,7483	11,6937	11,3250	10,8995	10,4465	9,9696	9,4691	8,9450	8,3963	7,8227	—	—	—	—	—	—	—	—
10	11,5885	11,5635	11,1991	10,7751	10,3226	9,8460	9,3457	8,8218	8,2731	7,6993	7,0991	—	—	—	—	—	—	—
11	11,4217	11,4275	11,0681	10,6454	10,1934	9,7172	9,2173	8,6933	8,1447	7,5709	6,9704	6,3427	—	—	—	—	—	—
12	11,2481	11,2858	10,9312	10,5109	10,0587	9,5830	9,0832	8,5594	8,0110	7,4370	6,8364	6,2085	5,5522	—	—	—	—	—
13	11,0670	11,1384	10,7888	10,3689	9,9183	9,4430	8,9436	8,4200	7,8715	7,2975	6,6969	6,0690	5,4124	4,7262	—	—	—	—
14	10,8780	10,9844	10,6404	10,2219	9,7720	9,2971	8,7980	8,2744	7,7261	7,1521	6,5515	5,9234	5,2668	4,5803	3,8626	—	—	—
15	10,6818	10,8246	10,4858	10,0686	9,6194	9,1450	8,6461	8,1228	7,5744	7,0005	6,3999	5,7719	5,1151	4,4286	3,7105	2,9601	—	—
16	10,4783	10,6584	10,3252	9,9092	9,4605	8,9864	8,4877	7,9644	7,4163	6,8425	6,2419	5,6138	4,9569	4,2702	3,5522	2,8016	2,0167	—
17	10,2690	10,4865	10,1581	9,7433	9,2950	8,8211	8,3225	7,7996	7,2515	6,6777	6,0771	5,4490	4,7920	4,1053	3,3873	2,6366	1,8515	1,0306

Visto, *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

ISTRUZIONI PER IL CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA DI CUI ALL'ART. 13 DELLA LEGGE 12 AGOSTO 1962, N. 1338.

Istruzioni per l'applicazione delle tariffe previste dall'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338

1. — Le presenti tariffe si applicano quando è richiesto il riconoscimento nell'assicurazione generale obbligatoria di un periodo di lavoro per il quale sia stato omesso il versamento dei normali contributi, ed i contributi stessi, ai sensi dell'art. 55 del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, non possano più essere versati per sopravvenuta prescrizione (art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338).

L'operazione è effettuata a richiesta del datore di lavoro che ha omesso il versamento, o a richiesta dello stesso lavoratore. Essa determina il riconoscimento, ad ogni effetto, nella assicurazione generale obbligatoria, del periodo di tempo durante il quale sono stati omessi i versamenti contributivi. In altri termini, ad operazione eseguita, sono considerati utili a favore del lavoratore — tanto ai fini del diritto alle prestazioni, quanto ai fini della loro misura — i contributi base corrispondenti alle retribuzioni percepite durante il periodo di tempo al quale si riferisce l'operazione, calcolati secondo le percentuali vigenti *pro-tempore*, come se essi fossero stati realmente versati alle rispettive scadenze.

In base alle norme dell'assicurazione generale obbligatoria, vigenti al momento in cui è proposta l'operazione — e ciò sia per quanto riguarda il calcolo dell'importo base, sia per quanto riguarda il calcolo dell'importo adeguato — ai contributi predetti corrisponde una ben determinata quota di pensione. Per effetto della norma legislativa, alla quale si riferiscono le presenti tariffe, l'operazione si intende perfezionata quando sia versata la riserva matematica relativa alla predetta quota di pensione adeguata.

Per il calcolo della riserva matematica servono appunto le tariffe allegate.

I singoli termini delle tariffe costituiscono l'ammontare del capitale che deve essere versato per ogni lira di pensione adeguata: in pratica, quindi, la somma che deve essere complessivamente versata è pari al prodotto dell'importo di pensione adeguata per il coefficiente indicato nelle tariffe. Il coefficiente, poi, dovrà essere cercato in quella sezione, delle dieci che compongono le tariffe, che in particolare corrisponde al caso che volta a volta ricorre, come più avanti sarà chiarito. Nell'ambito della specifica sezione, inoltre, il coefficiente sarà cercato in corrispondenza dell'età dell'individuo al quale si riferisce l'operazione — come pure sarà meglio illustrato di seguito — tenendo conto, quando occorre, del sesso. Nel caso degli individui di condizione attiva, poi, il coefficiente deve essere cercato tenendo conto anche della durata del periodo da riconoscere.

2. — In pratica l'operazione può essere riferita ad individui che si trovano nelle seguenti diverse condizioni:

1) individui di condizione attiva a favore dei quali non risultano accreditati contributi obbligatori;

2) individui di condizione attiva a favore dei quali risultano accreditati altri contributi;

3) individui che sono già titolari di pensione diretta ai quali l'operazione procura un maggior importo di pensione;

4) gruppi superstiti che conseguono il diritto a pensione per effetto dell'operazione, non essendo per essi accreditato alcun contributo o essendo accreditati dei contributi insufficienti;

5) gruppi superstiti già titolari di pensione, o che potrebbero liquidarla immediatamente anche in assenza della operazione, ai quali l'operazione stessa procura un maggior importo di pensione.

Per rispondere alle diverse esigenze illustrate, le tariffe si dividono in dieci sezioni, ordinate come segue.

Sez. 1-M, 1-*bis*-M, 1-F e 1-*bis*-F: sarà usata per gli individui di condizione attiva. Essa, pertanto, non può essere usata per gli individui che, al momento in cui è proposta l'operazione, sono già titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

La tavola 1-M sarà usata nel caso che l'operazione sia riferita ad individui di sesso maschile in età inferiore a 50 anni; la tavola 1-*bis*-M sarà usata per gli individui di sesso maschile in età da 50 anni in poi. Le tavole 1-F e 1-*bis*-F saranno usate per le donne di condizione attiva, in età inferiore a 45 anni e rispettivamente da 45 anni in poi.

Usandosi la presente sezione, il coefficiente dovrà essere cercato, tenendo conto del sesso, nella riga corrispondente all'età dell'interessato e nella colonna corrispondente alla durata del periodo che deve essere riconosciuto nell'assicurazione obbligatoria;

Sez. 2-IM, IF: sarà usata nel caso che, per effetto del riconoscimento dell'anzianità assicurativa, o della maggior anzianità assicurativa, l'operazione comporti la maggiorazione di una pensione di invalidità già in atto. Il coefficiente sarà cercato, tenendo conto del sesso, nella riga corrispondente all'età dell'interessato;

Sez. 3-VM, VF: sarà usata nel caso che l'operazione comporti la maggiorazione di una pensione di vecchiaia già in atto. Il coefficiente sarà cercato, tenendo conto del sesso, nella riga corrispondente all'età dell'interessato;

Sezioni 4-W; 5-MI; 6-KM,KF; 7-GM, GF: saranno usate quando l'operazione è proposta dai superstiti, cioè quando essa comporta una pensione indiretta immediata o la maggiorazione di una pensione indiretta già in atto.

La sezione 4-W sarà usata nel caso di vedova sola; la sezione 5-MI nel caso di vedovo inabile solo; la sezione 6-KM, KF nel caso di orfano solo (in questo caso sarà usata l'una o l'altra tavola a seconda del sesso dell'orfano). Quando la operazione sia proposta da un orfano solo, inabile, si applicherà in ogni caso la sezione 5-MI, senza tener conto del sesso dell'orfano; la sezione 7-GM, GF si applicherà nel caso che titolare della pensione sia un genitore (anche in questo caso si terrà conto del sesso del beneficiario).

Nell'ipotesi che fruiscano della pensione entrambi i genitori, si calcolerà la riserva capitalizzando separatamente la quota competente a ciascuno di essi.

In tutti i casi qui considerati il coefficiente sarà cercato nella riga corrispondente all'età del superstite;

Sez. 8-WK: sarà usata quando l'operazione comporta una pensione immediata, o la maggiorazione di una pensione in atto, a favore di un gruppo di superstiti composto di vedova ed orfani. Il coefficiente sarà cercato tenendo unicamente conto dell'età della vedova;

Sez. 9-MIK: sarà usata quando l'operazione comporta una pensione immediata, o la maggiorazione di una pensione in atto, a favore di un gruppo di superstiti composto di vedovo inabile ed orfani oppure di soli orfani, uno dei quali inabile. Il coefficiente sarà cercato tenendo unicamente conto dell'età del vedovo o dell'orfano inabile;

Sez. 10-KK: sarà usata quando l'operazione comporta una pensione immediata o la maggiorazione di una pensione in atto, a favore di un gruppo composto di due orfani. Il coefficiente sarà cercato tenendo conto dell'età dei due orfani.

Quando l'operazione concerne più di due orfani, al capitale corrispondente alla quota di pensione relativa ai due orfani più giovani — calcolato con il coefficiente contenuto nella presente sezione — si aggiungerà il capitale corrispondente alla quota di pensione relativa a ciascuno degli orfani residui, calcolato distintamente mediante la sezione 6-KM, KF.

3. — Per il calcolo delle riserve matematiche saranno in generale seguite le norme che qui si illustrano:

a) si determina l'ammontare dei contributi-base da accreditare all'assicurato, applicando alle retribuzioni percepite durante il periodo nel quale è avvenuta l'omissione le percentuali contributive vigenti all'epoca alla quale ciascuna retribuzione è riferita;

b) si calcola l'importo annuo della pensione-base diretta corrispondente ai contributi predetti, eventualmente maggiorati secondo le norme di legge, sulla scorta delle modalità

fissate all'art. 2 della Legge 4 aprile 1952, n. 218 (o sulla scorta delle diverse modalità che, per effetto di eventuali modificazioni legislative, risultassero in vigore al momento in cui ciascuna operazione è proposta).

Quando l'operazione si riferisce ad individui di condizione attiva o ad individui che, per effetto dell'operazione stessa, acquisiscono la maggiorazione di una rendita diretta in atto, il calcolo della pensione sarà fatto al netto dei decimi addizionali per eventuali figli minori o invalidi a carico. Quando invece l'operazione concreta il diritto ad una pensione immediata, o la maggiorazione di una pensione in atto, a favore di un gruppo di superstiti, la pensione stessa sarà calcolata normalmente, applicando all'importo diretto la percentuale di legge, corrispondente alla composizione quantitativa e qualitativa del gruppo superstite;

c) si calcola l'importo annuo della pensione adeguata corrispondente al predetto importo base, mediante il coefficiente di rivalutazione vigente al momento in cui è proposta l'operazione. L'importo adeguato sarà calcolato, in ogni caso, nella misura comprensiva delle 13 rate che debbono essere erogate nell'anno, *ma astraendo dalle somme che eventualmente fossero necessarie per raggiungere gli importi minimi fissati dalla legge.*

Per effetto di quanto è già stato detto, in sede di illustrazione della sezione 7-GM, GF, quando l'operazione comporta una rendita immediata o la maggiorazione di una rendita in atto a favore di entrambi i genitori, l'importo adeguato complessivo, quale risulta dal calcolo precedentemente illustrato, sarà suddiviso nelle quote spettanti a ciascun beneficiario; parimenti, quando l'operazione sia proposta da un gruppo di più di due orfani, l'importo adeguato complessivo sarà scisso nella parte competente ai due orfani più giovani, simultaneamente considerati, e nelle parti competenti a ciascuno degli orfani residui.

Infatti, nei due casi menzionati, e solo in tali casi, la somma che deve essere versata complessivamente si ottiene capitalizzando disgiuntamente le singole quote di pensione;

d) si determina l'età dell'assicurato o del beneficiario cui si riferisce l'operazione, al momento in cui l'operazione stessa è proposta, come differenza fra la data dell'operazione e la data di nascita. Ai fini del calcolo, l'età deve però computarsi per valori intieri e perciò saranno trascurate le frazioni d'anno inferiori a sei mesi, mentre saranno computate per un anno le frazioni pari o superiori a sei mesi.

Nel caso che l'operazione comporti un beneficio immediato a favore di un gruppo complesso di superstiti composto: di vedova ed orfani, o di vedovo inabile ed orfani, o di due o più orfani uno dei quali inabile, l'età deve essere calcolata soltanto per l'esponente principale: la vedova nel primo caso, il vedovo nel secondo, l'orfano inabile nel terzo. Quando la operazione concerne entrambi i genitori, l'età deve essere calcolata per ciascuno di essi. Parimenti, deve essere calcolata l'età di tutti i beneficiari, nel caso che l'operazione sia proposta da *un gruppo di orfani* nessuno dei quali sia inabile;

e) si determina la durata del periodo durante il quale è avvenuta l'omissione contributiva. Anche a questo fine, le frazioni di anno inferiori a sei mesi saranno trascurate; quelle pari o superiori saranno computate per un anno.

Il calcolo della durata deve essere eseguito solo nel caso che l'operazione sia proposta da individui di condizione attiva;

f) si cerca il coefficiente nella sezione corrispondente al caso esaminato. A questo fine si terrà conto dell'età; quando è il caso, si terrà conto anche del sesso e della durata della quale è chiesto il riconoscimento, come in precedenza è stato chiarito.

Quando l'operazione si riferisce ad individui la cui età non compare nelle tavole sarà usato il coefficiente indicato nella competente sezione in corrispondenza dell'età più vicina;

g) si moltiplica il coefficiente trovato per l'ammontare della pensione annua, calcolata come al precedente punto c).

Il prodotto ottenuto rappresenta l'importo che deve essere versato all'assicurazione generale obbligatoria, a copertura della quota di pensione adeguata corrispondente ai contributi-base che vengono accreditati al lavoratore, secondo quanto detto al punto a)

4. — In pratica, al momento in cui è chiesto il riconoscimento nell'assicurazione obbligatoria di periodi di lavoro per i quali è avvenuta l'omissione contributiva, può verificarsi il caso che risultino già accreditati contributi, normali o figurativi, corrispondenti ad altri periodi. Verificandosi questa circostanza, il calcolo dell'importo annuo di pensione-base, di cui al precedente punto b), deve essere eseguito sottraendo dall'importo della pensione corrispondente all'integrale coacervo dei contributi (versati e riconosciuti) l'importo corrispondente ai contributi che risultano effettivamente versati.

Il calcolo proseguirà poi sulla scorta delle modalità già descritte, determinando la riserva corrispondente al predetto importo di pensione sulla base del coefficiente relativo alle condizioni nelle quali il lavoratore, o i suoi aventi causa, vengono a trovarsi ad operazione eseguita.

In particolare, quando l'operazione si riferisce ad un *gruppo di superstiti* di assicurato, sarà usato in ogni caso il coefficiente relativo ai titolari di prestazioni. I superstiti, infatti, hanno interesse all'operazione solo quando conseguono il diritto a pensione almeno con il complesso dei contributi versati e riconosciuti.

Al momento in cui è regolarizzata un'operazione riferentesi ai superstiti, inoltre, deve essere chiesto il rimborso della somma da essi eventualmente già percepita a titolo di indennità per morte, in relazione ai contributi che risultavano versati prima dell'operazione.

5. — Per la costruzione delle presenti tariffe sono stati usati:

a) in ordine alle frequenze di eliminazione degli assicurati, i valori numerici indicati in: INPS « Basi tecniche e principali funzioni demografico-finanziarie per l'assicurazione generale obbligatoria... » Roma, 1950 (tavv. 3 o 4);

b) in ordine alle frequenze di morte e di cessazione dello stato invalidante dei pensionati di invalidità ed in ordine alle frequenze di morte dei pensionati di vecchiaia, i valori numerici risultati dall'indagine condotta sui pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria nel periodo 1949-1958;

c) in ordine alle frequenze di morte e di decadenza dei pensionati indiretti, i valori numerici risultati dalle osservazioni statistiche condotte sulla popolazione generale italiana nel periodo 1950-1953;

d) in ordine alla frequenza ed alla composizione delle famiglie a carico degli assicurati e dei pensionati risultati da una recente indagine eseguita su particolari gruppi di assicurati.

I coefficienti contenuti nelle tariffe sono calcolati al tasso del 4,50% e sono comprensivi di un caricamento nella misura del 5%.

* * *

Per il corretto uso delle tavole possono utilmente tenersi presenti i casi che di seguito si esemplificano.

1° ESEMPIO.

Il sig. X Y, nato in data 14 maggio 1926, ha subito un'omissione contributiva nel periodo dal 1° giugno 1953 al 31 luglio 1957. In data 8 ottobre 1962 egli chiede il riconoscimento del predetto periodo, ciò che comporta l'accreditamento di contributi-base per L. 4.164 (utili a pensione nella stessa misura). Al momento in cui è proposta l'operazione non risultano per lui accreditati altri contributi.

Sulle tracce delle istruzioni fornite, in corrispondenza ai predetti contributi si calcolerà l'importo della pensione annua base in L. 1.500, e l'importo della pensione annua adeguata: in L. 117.000.

L'età, al momento in cui è proposta l'operazione (8 ottobre 1962), è pari ad anni 36, mesi 4 e giorni 24, e si arrotonda in anni 36. La durata del periodo da riconoscere è pari ad anni 4 e mesi 2, e si arrotonda in anni 4.

Il coefficiente necessario per il calcolo delle riserva, trattandosi di un individuo di condizione attiva e di sesso maschile che al momento del calcolo ha età inferiore a 50 anni, deve essere ricercato nella sezione 1-M della tabella. In essa, in corrispondenza all'età 36 ed all'anzianità 4, figura il valore: 3,3081.

La somma che deve essere versata all'Istituto è data dal prodotto di detto coefficiente per l'ammontare della pensione calcolata come è detto in precedenza. Essa risulta pertanto pari a:

$$L.\ 117.000 \times 3{,}3081 = L.\ 387.048$$

A versamento eseguito, si considereranno accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria, a favore del sig. X Y, i contributi relativi al periodo dall'1 giugno 1953 al 31 luglio 1957, per l'ammontare complessivo dianzi indicato di L. 4.164.

2° ESEMPIO.

La sig.ra X Y, nata in data 6 giugno 1914, ha subito una omissione contributiva nel periodo dall'1 marzo 1942 al 30 marzo 1956. In data 30 novembre 1962 è chiesta la regolarizzazione di tale omissione.

I contributi-base relativi alle retribuzioni percepite durante il periodo in cui sono stati omessi i versamenti, da accreditare nell'assicurazione obbligatoria giusta il punto *a*) par. 3 delle istruzioni sono pari a L. 23.397,80, di cui L. 827,60 per il periodo dall'1° marzo 1942 al 31 marzo 1943.

I contributi omessi, pertanto sono utili a pensione nella misura di L. 23.814,60.

La persona esemplificata risulta titolare di una posizione assicurativa, con versamenti afferenti al periodo dall'1 giugno 1940 al 28 febbraio 1942, per un ammontare di contributi-base pari a L. 1.039,20 (utili a pensione nella misura di L. 1.558,80).

L'importo della pensione annua adeguata, secondo le norme vigenti all'epoca in cui è proposta l'operazione, ascende: a L. 425.750, se si tiene conto dell'intiero coacervo di contributi; a L. 47.450, se si computano i soli contributi effettivamente versati.

L'età dell'assicurata, al momento in cui è proposta l'operazione (30 novembre 1962), è pari ad anni 48, mesi 5 e giorni 24, e si arrotonda in anni 48. L'anzianità contributiva, ove si tenga conto tanto del periodo effettivamente coperto di contribuzione quanto del periodo di cui è chiesta la regolarizzazione, è pari ad anni 15 e mesi 10, e si arrotonda in anni 16.

Poichè il caso esemplificato si riferisce ad una donna di condizione attiva che al momento del calcolo ha età superiore a 45 anni, il coefficiente, deve essere ricercato nella sezione 1-*bis*-F. In essa in corrispondenza all'età 48 ed alla anzianità 15 ed oltre, figura il valore: 9,4167.

Poichè l'operazione determina a favore della sig.ra X Y un maggior importo di pensione pari a:

L. (425.750 — 47.450) = L. 378.300

La somma che deve essere versata all'Istituto si calcola come segue:

L. 378.300 × 9,4167 = L. 3.562.338

3° ESEMPIO.

Il sig. X Y, nato in data 22 ottobre 1928, è stato regolarmente iscritto all'assicurazione generale obbligatoria nel periodo dall'1 agosto 1955 al 31 marzo 1960, versando una somma di contributi pari a L. 3.996 (utili a pensione nella stessa misura). In data 1° luglio 1962 l'individuo esemplificato chiede ed ottiene di sanare un'omissione contributiva, relativa al periodo dall'1 febbraio 1955 al 31 luglio 1955, per un importo di contributi-base pari a L. 396.

L'importo della pensione annua adeguata, corrispondente all'intiero coacervo dei contributi (L. 4.392) ascende a lire 120.900; l'importo di pensione corrispondente ai soli contributi versati ascende invece a lire 114.400. L'operazione determina, pertanto, a favore del sig. X Y, un maggiore importo di pensione pari a:

L. (120.900 — 114.400) = L. 6.500

Il calcolo deve essere condotto mediante la sezione 1-M. In corrispondenza all'età del sig. X Y al momento in cui è proposta l'operazione (anni 34) ed alla durata di assicurazione che il medesimo vanterà ad operazione eseguita (anni 5), essa reca il valore: 3,0664.

La somma da versare all'Istituto è, pertanto, pari a:

L. 6.500 × 3,0664 = L. 19.932

4° ESEMPIO.

Il sig. X Y, nato il 31 gennaio 1902, in data 1° settembre 1962 chiede il riconoscimento nell'assicurazione obbligatoria del periodo dall'1 aprile 1944 al 31 dicembre 1945, nel quale si è verificata un'omissione contributiva per un importo di contributi-base pari a L. 3.786,30.

Allo stesso individuo risultano regolarmente accreditati contributi-base per un ammontare nominale di L. 30.315, utili a pensione nella misura di L. 31.711,55, versati nei periodi dall'1 aprile 1936 al 31 marzo 1944 e dall'1 gennaio 1946 al 31 gennaio 1962.

L'individuo esemplificato è titolare di pensione di vecchiaia a partire dall'1 febbraio 1962 e l'importo della pensione per effetto dell'operazione, aumenta di annue:

L. (605.800 — 546.650) = L. 59.150

Nella sezione 3-VM, VF, in corrispondenza all'età dello individuo esemplificato al momento in cui è proposta l'operazione (anni 61), figura il coefficiente: 13,2952.

La somma che deve essere versata all'assicurazione obbligatoria è perciò pari a:

L. 59.150 × 13,2952 = L. 786.411

5° ESEMPIO.

La sig.ra X Y, nata in data 1° maggio 1910, vedova di un assicurato dell'assicurazione generale obbligatoria gode di una pensione di importo pari alla misura minima di lire 156.000. Tale pensione è calcolata su un ammontare di contributi-base pari a L. 11.932,30, accreditati nel periodo dall'1 aprile 1952 al 30 settembre 1959. Al netto dell'integrazione al minimo la pensione ascenderebbe a L. 119.600.

L'interessata chiede che sia sanata un'omissione contributiva avvenuta nel periodo dall'1 giugno 1939 al 28 febbraio 1943, per un importo di contributi-base nominali pari a L. 4.794,00 utili a pensione nella misura rivalutata di lire 7.191. L'operazione è proposta in data 1° agosto 1962 (età della vedova: anni 52).

Per effetto del riconoscimento, l'importo di pensione passa da annue L. 156.600 a L. 176.150 con un aumento di L. 20.150 rispetto al valore già percepito, ed un aumento di L. 56.550 rispetto all'importo originario.

Nella sezione 4-W, all'età di 52 anni, è indicato il coefficiente 14,5280. La somma che dovrà essere versata all'Istituto è pertanto pari a:

L. 56.550 × 14,5280 = L. 821.558

(*N. B.* Il calcolo della somma che deve essere versata all'Istituto deve sempre effettuarsi su quote di rendita calcolate al netto delle somme eventualmente dovute per l'integrazione alle misure minime. Questo principio, che in ogni caso è il più coerente, in taluni casi può essere giudicato favorevole da chi propone l'operazione, mentre in altri casi potrebbe essere giudicato sfavorevole. Resta peraltro allo interessato la facoltà di decidere se compiere o non compiere l'operazione stessa).

6° ESEMPIO.

Il sig. X Y, nato in data 7 ottobre 1936, è l'unico superstite (orfano inabile) di un assicurato per il quale:

a) sono stati accreditati contributi per L. 13.854,10 (utili a pensione nella stessa misura) nel periodo dall'1 ottobre 1951 al 14 luglio 1959;

b) sono stati omessi contributi per L. 11.719,50 (utili a pensione nella stessa misura) nel periodo dall'1 aprile 1946 al 31 agosto 1951.

In data 15 luglio 1959 l'assicurato è deceduto e in data 1° settembre 1962 l'inabile ha chiesto ed ottenuto il riconoscimento del periodo di cui al punto *b*) e contestualmente la liquidazione della pensione.

Per effetto dell'intiero coacervo dei contributi (L. 25.573,60), all'inabile spetta una pensione di L. 225.550. Ai soli contributi effettivamente versati corrisponde invece una pensione di importo pari a lire 134.550. L'operazione, pertanto, determina a favore dell'orfano un maggior importo annuo pari a:

L. (225.550 — 134.550) = L. 91.000

La somma da versare all'Istituto è pari a:

L. 91.000 × 12,0909 = L. 1.100.272

essendo: 12,0909 il coefficiente indicato in corrispondenza all'età dell'orfano (26 anni) nella sezione 5-MI, che è quella da usare per gli orfani soli inabili.

(*N. B.* Come è indicato nelle Note illustrative nel caso degli orfani inabili si deve usare la sezione 5-MI predisposta per i vedovi inabili. E' ovvio che l'esempio qui illustrato non soffrirebbe alcuna variante ove il signor X Y fosse il vedovo inabile di donna assicurata).

7° ESEMPIO.

L'orfana X Y, nata l'11 ottobre 1955, è l'unica superstite di un assicurato per il quale sono stati versati contributi per L. 6.266 (utili a pensione nella medesima misura) nel periodo dall'1 aprile 1956 al 24 ottobre 1960. In data 1° aprile 1963 l'orfana ha chiesto ed ottenuto il riconoscimento del periodo dall'1 gennaio 1955 al 31 marzo 1956, durante il quale è avvenuta una omissione contributiva per un importo di L. 1.252 (utile a pensione nella medesima misura). Conse-

guentemente, essa ha ottenuto in pari data una pensione temporanea fino al 18° anno di età.

L'importo annuo della pensione è pari a L. 85.150 (al netto della integrazione al minimo), nell'ipotesi che si tenga conto dell'intiero coacervo dei contributi; esso è invece pari a L. 74.750 se si tiene conto dei soli contributi effettivamente accreditati.

Per effetto dell'operazione, l'importo annuo di pensione aumenta dunque di:

L. (85.150 — 74.750) = L. 10.400

In questo caso deve usarsi la sezione 6-KM, KF, la quale — in corrispondenza all'età dell'orfana (anni 7) — reca un coefficiente pari a 9,1574. La somma che deve essere versata all'Istituto ascende pertanto a:

L. 10.400 × 9,1574 = L. 95.237

(*N. B.* Ai fini del calcolo è tenuto conto anche dell'importo di pensione corrispondente ai soli contributi effettivamente accreditati, sebbene — con tali soli contributi — l'orfana sarebbe esclusa dall'accesso alla pensione).

8° Esempio.

Il sig. X Y è stato regolarmente iscritto all'assicurazione generale obbligatoria dall'1 aprile 1943 al 20 agosto 1962 e in tale periodo risultano accreditati a suo favore contributi per un importo di L. 38.272,70, utili a pensione nella stessa misura.

Il sig. X Y è deceduto in data 20 agosto 1962 e in data 1° dicembre 1962 i genitori di lui chiedono la liquidazione della pensione (15% dell'importo diretto a favore di ciascun genitore) a carico della assicurazione generale obbligatoria, unitamente al riconoscimento del periodo dall'1 luglio 1940 al 31 marzo 1943, durante il quale risultano omessi contributi per L. 3.966,60, utili a pensione nella misura di lire 5.949,90. I contributi base complessivamente utili a pensione sono pari a L. 44.222,60 e per effetto di essi ciascun genitore ottiene una pensione di importo pari ad annue L. 111.150. Con i soli contributi effettivamente versati la pensione spettante a ciascun genitore si ridurrebbe invece a L. 97.500.

Per effetto dell'operazione, l'importo annuo di pensione dovuto a ciascun genitore aumenta pertanto di annue:

L. (111.150 — 97.500) = L. 13.650

Utilizzando entrambe le colonne della sezione 7-GM, GF — la prima in corrispondenza dell'età del padre (che si suppone pari ad anni 73), la seconda in corrispondenza dell'età della madre (che si suppone pari ad anni 67) — si calcola la somma che deve essere versata all'Istituto come segue:

L. 13.650 × 6,7003 + 13.650 × 9,4505 =
L. 13.650 × 16,1508 = L. 220.458

9° Esempio.

Un gruppo composto di vedova e 2 orfani gode complessivamente di una pensione di importo pari a L. 186.550, derivante dalla contribuzione avvenuta nel periodo dall'1 maggio 1952 al 30 maggio 1960 per un ammontare pari a L. 9.922. In data 1° febbraio 1963 i superstiti chiedono il riconoscimento nell'assicurazione generale obbligatoria del periodo dall'1 aprile 1949 al 30 aprile 1952, durante il quale per l'assicurato dante causa è stato omesso il versamento contributivo, per un ammontare di L. 6.671,10.

Per effetto del riconoscimento, la pensione dovuta ai superstiti si eleva a L. 280.150 con un aumento di L. 93.600.

Alla data predetta (1° febbraio 1963) la vedova ha 48 anni. A tale età la sezione 8-WK reca il coefficiente 10,9836. La somma che deve essere versata all'Istituto è pari a:

L. 93.600 × 10,9836 = L. 1.028.065

10° Esempio.

Il sig. X Y ha subito un'omissione contributiva durante il periodo dall'1 gennaio 1954 al 31 dicembre 1956 per un importo di contributi pari a L. 3.570, utili a pensione nella stessa misura. A favore del medesimo risultano invece regolarmente accreditati contributi per un importo pari a L. 3.800, utili a pensione nella stessa misura, relativi al periodo dall'1 gennaio 1957 al 31 dicembre 1959.

In data 31 gennaio 1963 l'assicurato è deceduto lasciando quattro orfani i quali, alla medesima data, chiedono che sia sanata l'omissione e conseguentemente, che sia ad essi liquidata la pensione.

L'importo della pensione è pari a L. 167.700 se si tiene conto dell'integrale coacervo dei contributi, ed a L. 111.150 se si tiene conto dei soli contributi effettivamente versati.

Per effetto dell'operazione gli orfani conseguono pertanto un maggiore importo di pensione pari a:

L. (167.700 — 111.150) = L. 56.550

che si ripartisce come segue:

L. 33.800 alla coppia degli orfani più giovani;
L. 16.900 al terzo orfano;
L. 5.850 al quarto orfano.

Alla data suddetta gli orfani hanno le seguenti età: 12, 13, 15, 17 (gli ultimi due sono entrambi di sesso femminile).

I coefficienti devono essere ricercati nella sezione 10-KK, per quanto concerne la coppia, e nella sezione 6-KM, KF, per quanto concerne gli altri due orfani.

La somma che deve essere versata all'Istituto è pari a:

L. (33.800 × 5,4124 + 16.900 × 2,9581 + 5.850 × 1,0305) =
= L. 238.959.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

(1192)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

(2151639) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.